



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2011, proposto da:

Ernesto Sergio Besana, Paolo Giuseppe Baviera, Antonina Militello, Giovanna Maria Franca Abeltino, Gioacchino Columbano, Giovanni Deiana, Anastasia Chessa, Giovanni Per Floricoltura Flore, Vittoria Candida Fresi, Margherita Fresi, Simplicio Fresi, Giovanni Andrea Fresi, Salvatore Per Leonardo Fresi Fresi, Rosa Per Leonardo Fresi Azara, Gavino Saba in qualità di rappresentante della società F.Ili Saba Snc, Giovanni Senes, Daniela Solinas, Antonella Murino, Gian Marco Tonon, Mario Tonon, Michele Rinaldi, Federico Rinaldi, Stella Vaccaro, Ignazio Barinotti, Patrizia Zovi, Mauro Barbieri, Maria Grazia Besana, Emanuele Bisetti, Gianluca Bossi, Elvira Brocchi, Valerio Ceriani, Tiziana Lodi, Domenico Carminati, Mario Castellazzi, Franco Condo, Graziella Cazzaniga, Luca Diani, Felice Pietro Franceschetti, Paola Per Forme 2000 Abbati Marescotti, Maria Rosaria Galatola, Daniela Gallina, Renato Cerutti, Enrico Gallozzi, Alessandro Riccardo Girola, Silvio Stefano Girola, Celestino Lamperti, Alberto Longoni, Graziella Melzi, Alberto Mantovani, Alessandra Barbieri, Marco Marchiori, Francesco Mattia, Andrea Molinari, Priamo Mura, Giuliano Nalesso, Domenico Palmara, Gaetano Paolillo, Pietro Paolo Posa, Paolo Petermann, Giovanni Palmerini, Vincenzo Santi, Giuliana Ercolina Silva, Stefano Sbragia, Manola Sarto, Serenella Sarto, Grazia Spadoni, Rosanna Toscani, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Ballero, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo legale in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76;

contro

il Comune di Golfo Aranci, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
il Servizio Urbanistica Ambiente del Comune di Golfo Aranci, in persona del Dirigente p.t., non costituito in giudizio;

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Camba e Roberto Murrone, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle ordinanze nn. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 (o meglio la nuova ordinanza, di cui si ignora il numero, che ha sostituito la n. 102 revocata), 103, tutte emesse il 22 settembre 2011 e delle ordinanze nn. 105 e 106 emesse il 14 ottobre 2011 con le quali il Responsabile del Servizio

Urbanistica Ambiente del Comune di Golfo Aranci ha ordinato a ciascuno dei soggetti ricorrenti l'immediato sgombero entro trenta giorni dalla notifica delle unità abitative site a Golfo Aranci località Terrata, facenti parte del complesso immobiliare denominato "Terrata 2" (sono qui sopra indicate tra gli atti impugnati tutte le ordinanze emesse nei confronti degli attuali ricorrenti, pur se alcune di esse, non sono state mai notificate - salvo errore, nn. 53, 63,75, 84,95 e 98 - essendo state riprodotte in altra eguale ordinanza notificata nell'indirizzo corretto, e che quindi, è stata indicata nei mandati a ricorrere ed impugnata con il presente atto);

nonchè, per quanto occorrer possa, dell'atto con il quale il Comune di Golfo Aranci ha trascritto la confisca presso la Conservatoria dei RR.II. di Tempio Pausania in data 20.03.09 n. reg. gen. 3033, part.2058.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che l'ordinanza di sgombero per la quale si chiede l'adozione di un provvedimento cautelare è stata adottata dal Comune di Golfo Aranci in esecuzione di decisioni dell'Autorità giudiziaria ordinaria ad oggi pienamente valide ed efficaci;

che le contestazioni contenute nel ricorso attengono, nella sostanza, alla censura delle valutazioni compiute dal giudice ordinario nella qualificazione della fattispecie delittuosa sfociata nella confisca dei beni, già proposta con ricorso per cassazione dai proprietari degli immobili per cui è causa;

che l'eventuale esito positivo del predetto ricorso per cassazione potrà agevolmente comportare la reversibilità degli effetti scaturenti dal provvedimento impugnato, mediante restituzione delle abitazioni ai rispettivi proprietari;

che tra l'altro, sempre in punto di danno grave ed irreparabile, non sussistono comunque i presupposti per la concessione della misura cautelare, trattandosi di residenze estive utilizzate dai proprietari esclusivamente nel periodo feriale;

che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

Respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Tito Aru, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)